

**ALLEGATO IV DELLA CONVENZIONE DI DELEGA  
DELL'UNIONE EUROPEA N. <INSERIRE IL NUMERO DI RIFERIMENTO O  
IDENTIFICATIVO DELLA CONVENZIONE>**

**CONDIZIONI GENERALI  
DELLE CONVENZIONI DI DELEGA DELL'UNIONE EUROPEA  
IN GESTIONE CENTRALIZZATA INDIRETTA**

**DISPOSIZIONI GENERALI E AMMINISTRATIVE**

**ARTICOLO I: CONDIZIONI**

- (1) L'organismo delegato è responsabile dell'esecuzione delle funzioni relative all'attuazione dell'azione descritta nell'Allegato I della convenzione. L'organismo delegato svolge le funzioni attinenti, tra l'altro, alla preparazione, esecuzione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e di contratti di appalto e alla gestione delle relative spese.
- (2) Se previsto all'articolo 3.1 delle Condizioni particolari, la Commissione accetta l'equivalenza dei sistemi di revisione contabile, di contabilità e di aggiudicazione di appalti e concessione di sovvenzioni dell'organismo delegato con i propri sistemi, tenuto conto delle norme accettate a livello internazionale.

**OBBLIGHI GENERALI**

- (1) Nell'esecuzione delle funzioni affidategli ai sensi della convenzione, l'organismo delegato non può svolgere attività che comportino un ampio margine discrezionale e implicino scelte politiche; in particolare:
  - a) non può stabilire né modificare gli obiettivi, le strategie ed i settori prioritari dell'azione quali sono descritti nell'Allegato I;
  - b) non può eseguire funzioni diverse da quelle espressamente delegategli dalla convenzione.
- (2) L'organismo delegato è responsabile dell'amministrazione generale di tutte le attività necessarie per attuare l'azione; in particolare:
  - a) concludere contratti di appalto e concedere sovvenzioni, effettuare i relativi pagamenti e gestire eventuali conseguenti contratti, inclusi i lavori necessari per la gestione adeguata di tali tipi di attività affidati ai suoi partner partecipanti all'attuazione oppure ai suoi appaltatori e, se necessario, per provvedere al recupero di fondi indebitamente versati;
  - b) effettuare regolari controlli, almeno una volta all'anno, per accertare che siano debitamente rispettate le disposizioni di cui all'articolo VII, in materia di visibilità dell'azione finanziata in base alla convenzione;
  - c) trasmettere alla Commissione entro 30 giorni ogni informazione richiesta;

- d) partecipare a riunioni di coordinamento e ad altre attività comuni organizzate di concerto con la Commissione.
- (3) L'organismo delegato esegue le funzioni affidategli dalla convenzione secondo il principio della sana gestione finanziaria, ossia nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, ed effettua tutti i necessari controlli nel rispetto delle norme pertinenti.
- (4) L'organismo delegato notifica alla Commissione, senza indugio, ogni modifica sostanziale delle sue procedure o dei suoi sistemi, in particolare le modifiche che possano incidere sulle condizioni di ammissibilità previste nei pertinenti strumenti giuridici menzionati nell'Allegato II, od ogni altra circostanza tale da influire sull'esecuzione della convenzione o da ritardare o compromettere l'esecuzione delle funzioni delegate. In particolare, l'organismo delegato trasmette informazioni aggiornate sui suoi sistemi di revisione contabile, di contabilità e di aggiudicazione degli appalti e sui sistemi per un controllo interno efficace ed efficiente. In risposta alle suddette modifiche, la Commissione si riserva il diritto di adottare provvedimenti supplementari o di risolvere la convenzione ai sensi della clausola X (2).
- (5) L'organismo delegato utilizza un sistema generale di contabilità, di archiviazione dei dati personali e di controllo amministrativo e finanziario delle convenzioni di sovvenzione e dei contratti di appalto (corrispondenza, avvisi o promemoria, ricezione delle relazioni ecc.).
- (6) L'organismo delegato adotta adeguati provvedimenti per prevenire, nella gestione dell'azione, irregolarità, frodi<sup>1</sup>, casi di corruzione<sup>2</sup> ed ogni altra attività illegale. L'organismo delegato informa immediatamente la Commissione di tutti i casi sospetti e comprovati d'irregolarità, frode e corruzione correlati alla convenzione e dei provvedimenti da esso adottati al riguardo.
- Al più tardi prima di adottare la decisione di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione, l'organismo delegato verifica, a norma della clausola 6.3 delle Condizioni particolari, che i terzi (ossia il richiedente della sovvenzione, un candidato o un offerente, compresi i partner) non siano registrati nel sistema di allarme (SA)<sup>3</sup>.
- L'organismo delegato è responsabile dell'eventuale risoluzione di contratti o convenzioni con partner, appaltatori o membri del personale che abbiano tenuto un comportamento fraudolento o siano coinvolti in una pratica di corruzione in relazione alla convenzione o ad un'altra azione attuata dall'organismo delegato stesso e finanziata dall'Unione europea. Inoltre, è compito dell'organismo intentare azioni legali per recuperare fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.
- (7) L'organismo delegato procede a regolari accertamenti intesi ad assicurare che l'azione sia attuata correttamente. Se necessario, esso adotta i provvedimenti atti a risolvere i problemi constatati, in proporzione della loro gravità<sup>4</sup>. Se la situazione lo richiede, esso intenta azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.
- (8) L'organismo delegato è responsabile nei confronti della Commissione di tutti i fondi indebitamente versati.

---

<sup>1</sup> Vedere l'articolo 1 della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

<sup>2</sup> Vedere gli articoli 2 e 3 del primo protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.

<sup>3</sup> C(2004) 193/3 del 3.2.2004, modificata da ultimo dalle norme interne del 2007: ([http://www.cc.cec/budg/i/earlywarn/imp-110-060\\_decision\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/i/earlywarn/imp-110-060_decision_en.html))

<sup>4</sup> Per esempio, sospensione dell'autorizzazione a firmare nuovi contratti di appalto o nuove convenzioni di sovvenzione con terzi o sospensione del versamento di altre rate di finanziamento (se i fondi non sono stati messi a disposizione integralmente).

- (9) L'organismo delegato non affida in appalto nessuna delle proprie funzioni correlate all'attuazione delle azioni né cede a terzi nessuno dei propri diritti e obblighi senza il previo consenso scritto della Commissione. Se l'organismo delegato affida in appalto a terzi una parte delle sue funzioni, esso resta integralmente responsabile del rispetto delle disposizioni della convenzione e degli obblighi da essa derivanti.
- (10) L'organismo delegato provvede perché le condizioni di cui all'articolo II, alla clausola III (3) e agli articoli IV, VI, VII, VIII, IX, XVI e XVIII della convenzione si applichino anche ai terzi partecipanti all'esecuzione dell'azione.

### **ARTICOLO III: PERIODO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE, SOSPENSIONE, FORZA MAGGIORE**

- (1) Nella convenzione è stabilito il periodo di esecuzione, che ha inizio all'entrata in vigore della convenzione e termina alla data indicata alla clausola 2.2 delle Condizioni particolari.
- (2) Il periodo di esecuzione comprende una fase di attuazione operativa, nella quale vengono svolte le principali attività, che ha inizio all'entrata in vigore della convenzione, indicata alla clausola 2.1 delle Condizioni particolari, e termina al più tardi 24 mesi prima della fine del periodo di esecuzione. La fase di chiusura, nella quale si effettuano le revisioni contabili e le valutazioni finali e viene posto termine, sotto il profilo tecnico e finanziario, ai contratti relativi all'esecuzione dell'accordo di finanziamento, ha inizio alla data finale della fase di attuazione operativa e termina al più tardi 24 mesi dopo questa data, se non è previsto altrimenti nelle Condizioni particolari.
- (3) I costi relativi alle principali attività sono ammissibili al finanziamento dell'UE soltanto se sono stati sostenuti nella fase di attuazione operativa. I costi relativi alle revisioni contabili e alle valutazioni finali e alle attività di chiusura sono ammissibili fino al termine della fase di chiusura.
- (4) Eventuali rimanenze del contributo dell'UE vengono recuperate dalla Commissione, secondo il disposto dell'articolo XVII, al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo di esecuzione.
- (5) In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere chiesta una proroga della fase di attuazione operativa e quindi del periodo di esecuzione. Se è l'organismo delegato che desidera la proroga, ne presenta la richiesta alla Commissione almeno un mese prima della fine della fase di attuazione operativa. Se la Commissione accorda la proroga, trasmette la propria autorizzazione all'organismo delegato al più tardi entro la fine della fase di attuazione operativa.
- (6) In casi eccezionali e debitamente giustificati, terminata la fase di attuazione operativa può essere chiesta una proroga della fase conclusiva e quindi del periodo di esecuzione. Se è l'organismo delegato che desidera la proroga, ne presenta la richiesta alla Commissione almeno un mese prima della fine della fase di attuazione operativa. Se la Commissione accorda la proroga, trasmette la propria autorizzazione all'organismo delegato al più tardi entro la fine della fase di chiusura.
- (7) Non è possibile concedere proroghe dopo la data indicata alla clausola 2.4 delle Condizioni particolari. Eventuali rimanenze per le quali l'organismo delegato non ha firmato contratti di appalto o concessioni di sovvenzione vengono recuperate dalla Commissione, secondo il disposto dell'articolo XVII.
- (8) L'organismo delegato può sospendere l'esecuzione dell'azione, in misura integrale o parziale, se le circostanze (perlopiù di forza maggiore secondo la definizione del seguente paragrafo 11) rendono troppo difficile o rischioso proseguirla. L'organismo delegato ne informa

immediatamente la Commissione, indicando tutti i particolari al riguardo e la data prevedibile di ripresa delle attività. Se la convenzione non viene risolta, l'organismo delegato si adopera per ridurre al minimo la durata della sospensione e riprende l'esecuzione dell'azione non appena le circostanze lo consentono, informandone la Commissione.

- (9) La Commissione può chiedere all'organismo delegato di sospendere l'esecuzione dell'azione, in misura integrale o parziale, se le circostanze (perlopiù di forza maggiore) rendono troppo difficile o rischioso proseguirla. Se la convenzione non viene risolta, l'organismo delegato si adopera per ridurre al minimo la durata della sospensione e riprende l'esecuzione dell'azione non appena le circostanze lo consentono, con la previa autorizzazione scritta della Commissione.
- (10) Il periodo di esecuzione della convenzione è automaticamente prorogato per il lasso di tempo equivalente alla durata della sospensione, fatte salve eventuali modifiche che possa esser necessario apportare alla convenzione per adeguare l'azione alle nuove condizioni di esecuzione.
- (11) Per forza maggiore s'intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dal controllo delle parti, non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse (o di un appaltatore o di un membro del personale delle parti) e che non è stato possibile evitare nonostante la diligenza dispiegata, il cui verificarsi impedisce all'una o all'altra parte di adempiere a uno o più obblighi della convenzione. La parte inadempiente non può far valere come casi di forza maggiore difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie. Non si considera che abbia commesso una violazione della convenzione la parte che non ha adempiuto agli obblighi in essa previsti per causa di forza maggiore. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la parte che si trova in caso di forza maggiore ne avverte senza indugio l'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento, e prende ogni provvedimento atto a ridurre al minimo gli eventuali danni.

#### **ARTICOLO IV: RESPONSABILITÀ**

- (1) L'organismo delegato ha la responsabilità esclusiva di adempiere a ogni obbligo giuridico che gli impone la convenzione.
- (2) In nessun caso e per nessun motivo la Commissione può essere ritenuta responsabile di danni alla proprietà o lesioni al personale dell'organismo delegato verificatisi nel corso dell'attuazione dell'azione. La Commissione non può quindi accettare richieste di risarcimento o di maggiorazione dei pagamenti in relazione a tali danni o lesioni.
- (3) L'organismo delegato si assume la responsabilità esclusiva nei confronti di terzi, ivi compresa la responsabilità di danni o lesioni di ogni natura subiti da terzi in nesso con la convenzione o in conseguenza dell'attuazione dell'azione.

#### **ARTICOLO V: OBBLIGHI IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI RELAZIONI**

- (1) L'organismo delegato s'impegna a riferire in merito all'esecuzione delle funzioni delegategli. A tale scopo, esso trasmette alla Commissione la relazione o le relazioni di attuazione e la relazione finale descritte qui di seguito.
- (2) L'organismo delegato è tenuto a presentare una relazione sull'attuazione della fase operativa della convenzione per ciascun periodo di 12 mesi, con decorrenza dall'entrata in vigore della convenzione. L'organismo delegato trasmette la relazione di attuazione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo che ne forma oggetto. La relazione di attuazione deve riguardare tutte le attività e contenere le informazioni sull'esecuzione delle funzioni e sul corretto utilizzo dei

fondi trasferiti all'organismo delegato a norma della convenzione. Se la fase di attuazione operativa della convenzione è inferiore a 12 mesi, l'organismo delegato presenta soltanto la relazione finale.

(3) La relazione di attuazione comprende:

- a) un sunto di come è stata svolta ogni attività, comprese le spese effettivamente impegnate e sostenute per ciascuna di esse;
- b) informazioni sulle misure di controllo e di revisione contabile di cui ha formato oggetto l'organismo e sulle misure di controllo di cui hanno formato oggetto i beneficiari dei fondi (inclusi gli eventuali appaltatori); inoltre, se si è proceduto a un'ispezione, una relazione sintetica a tale riguardo, con indicazione del numero e dei risultati dei controlli in loco e delle revisioni contabili già effettuati;
- c) un rendiconto finanziario generale, che mostri come sono stati utilizzati i fondi trasferiti all'organismo delegato;
- d) un rendiconto finanziario che mostri come è stata utilizzata la compensazione finanziaria delle spese amministrative sostenute, se tale compensazione è prevista alla clausola 4.3 delle Condizioni particolari;
- e) l'eventuale richiesta di pagamento.

(4) Quanto prima possibile e in ogni caso al più tardi 60 giorni dopo il termine della fase di chiusura prevista dalla convenzione, l'organismo delegato trasmette alla Commissione la relazione finale, descrivendo in sintesi le varie attività eseguite<sup>5</sup> e mostrando come sono stati utilizzati i fondi che gli sono stati trasferiti. Se la fase di attuazione operativa della convenzione è inferiore a 12 mesi, la relazione finale contiene, oltre alle informazioni indicate qui di seguito, tutte le altre informazioni di cui al precedente paragrafo 3.

(5) La relazione finale comprende:

- a) l'indicazione dell'importo totale effettivamente versato a terzi dall'organismo delegato, dell'importo totale della compensazione finanziaria per le spese amministrative e del totale dei costi reali dell'assistenza tecnica a terzi prestata dall'organismo delegato, cosicché sia possibile calcolare il totale delle rimanenze che la Commissione recupererà presso l'organismo delegato;
- b) le misure di controllo e di revisione contabile cui ha formato o formerà oggetto l'organismo delegato<sup>6</sup>;
- c) i seguenti allegati:
  - i) una tabella riepilogativa che indichi l'importo definitivo di ogni convenzione di sovvenzione o contratto di appalto, con i riferimenti delle corrispondenti relazioni di attuazione per ogni operazione. Le relazioni di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono considerate un allegato della relazione finale;
  - ii) una relazione riepilogativa riguardante l'ispezione, che indichi il numero e i risultati delle verifiche in loco e delle revisioni contabili a posteriori cui

---

<sup>5</sup> Risultati ripartiti per operazione, se l'azione prevede più operazioni.

<sup>6</sup> L'approvazione dei conti in base alle disposizioni statutarie dell'organismo delegato è considerata equivalente a una relazione d'ispezione e di revisione contabile.

l'organismo delegato ha proceduto riguardo alle operazioni effettuate da terzi (inclusi i beneficiari di sovvenzioni e gli appaltatori), corredata eventualmente da informazioni aggiornate sulle misure intraprese per porre rimedio a problemi riscontrati;

- d) la descrizione dei risultati di ogni operazione e della loro incidenza sugli obiettivi dell'azione.
- (6) La Commissione può chiedere informazioni supplementari sul contenuto delle relazioni o la presentazione di documenti aggiuntivi. L'organismo delegato trasmette tali informazioni / documenti entro 30 giorni dalla richiesta.
- (7) Si ritiene che la Commissione abbia approvato una relazione se non ha reagito al riguardo entro 45 giorni dalla data alla quale l'ha ricevuta, corredata da una richiesta di pagamento conforme al modello figurante nell'Allegato V.

Se la Commissione non intende approvare la relazione quale le è stata presentata, entro il suddetto termine di 45 giorni dalla data alla quale ha ricevuto la relazione completa e gli allegati trasmette all'organismo delegato una richiesta, motivando la sua decisione e indicando quali informazioni supplementari le debbano essere inviate. Il termine per l'approvazione della relazione è quindi sospeso in attesa delle informazioni richieste.

Si ritiene che ogni richiesta di pagamento conforme al modello figurante nell'Allegato V sia accettata dalla Commissione 45 giorni dopo che essa ha approvato la relazione secondo il disposto del primo comma del presente paragrafo.

Se la Commissione ritiene di non poter accogliere una richiesta di pagamento, trasmette all'organismo delegato una richiesta, motivando la sua decisione e indicando quali informazioni supplementari le debbano essere inviate entro il suddetto termine di 45 giorni dall'approvazione della relazione. La scadenza per il pagamento è quindi sospesa fino alla registrazione di una richiesta di pagamento formulata correttamente.

- (8) L'approvazione della relazione e/o dei suoi allegati non implica il riconoscimento della loro regolarità né della veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essi contenute.
- (9) Nelle relazioni gli importi sono indicati in euro, eventualmente sulla base di rendiconti finanziari in altre valute, secondo le esigenze dell'organismo delegato. In tal caso e ai fini della rendicontazione, le spese effettive sono convertite in euro al tasso di cambio indicato nel comma seguente.

Eventuali conversioni di valuta nel corso dell'esecuzione della convenzione sono calcolate al tasso, pubblicato in InforEuro, applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (€) il giorno in cui è effettuato il pagamento.

## **ARTICOLO VI: CONFLITTO D'INTERESSI**

- (1) L'organismo delegato s'impegna ad adottare ogni necessaria precauzione per evitare conflitti d'interessi e informa immediatamente la Commissione di ogni situazione che costituisca o possa determinare un tale conflitto.
- (2) Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di una persona partecipante all'esecuzione della convenzione è compromesso da motivi familiari o affettivi, da affinità politiche o nazionali, da interessi economici o da ogni altra comunanza d'interessi con un'altra parte.

## ARTICOLO VII: VISIBILITÀ E PUBBLICAZIONE A POSTERIORI

- (1) A meno che la Commissione europea non chieda o non decida altrimenti, l'organismo delegato adotta ogni misura adeguata per informare il pubblico che un'azione ha ottenuto un finanziamento dall'Unione europea. Le informazioni trasmesse alla stampa, i beneficiari dei fondi, tutto il relativo materiale pubblicitario, i comunicati, le relazioni e le pubblicazioni ufficiali devono indicare che l'azione è stata attuata "*con il finanziamento dell'Unione europea*" e devono esibire adeguatamente il logo europeo (dodici stelle gialle su fondo blu). Tali misure devono rispettare le norme in materia di visibilità delle azioni esterne previste e pubblicate dalla Commissione.
- (2) Per ogni convenzione di sovvenzione e contratto d'appalto finanziati con i fondi trasferitigli, l'organismo delegato è tenuto a pubblicare ogni anno, almeno sul suo sito Internet, le seguenti indicazioni:
  - a) nel caso di sovvenzioni, titolo dell'azione, nome e cognome/ragione sociale, indirizzo e cittadinanza del beneficiario e importo della sovvenzione;
  - b) nel caso di appalti, titolo e tipo di appalto, nome e cognome/ragione sociale, indirizzo e cittadinanza dell'appaltatore e importo dell'appalto.

Quando una parte delle funzioni indicate nell'Allegato I della convenzione è eseguita da partner dell'organismo delegato, l'obbligo relativo alla pubblicazione a posteriori, di cui nel presente articolo, si applica a questi suoi partner.

L'organismo delegato indica l'indirizzo del sito Internet in cui si possono reperire le suddette informazioni e autorizza la Commissione a pubblicare tale indirizzo in un opportuno sito Internet della Commissione stessa.

- (3) Se nell'ambito dell'azione l'organismo delegato ha acquistato attrezzature, veicoli o importanti forniture utilizzando i fondi trasferitigli dalla Commissione, esso è tenuto ad attestare tale fonte di finanziamento direttamente sui veicoli, attrezzature e forniture, apponendovi anche il logo europeo (dodici stelle gialle su fondo blu).
- (4) Il logo dell'Unione europea deve essere chiaramente visibile, in termini di dimensioni e di collocazione, ma in modo da non creare confusione sul fatto che l'azione è effettuata dall'organismo delegato.
- (5) A tutte le sue pubblicazioni, in ogni formato e in qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa Internet, riguardanti l'azione per la quale esso ha ottenuto un finanziamento dall'Unione europea, l'organismo delegato deve aggiungere una formula del seguente o di analogo tenore: "Il presente documento è stato realizzato con l'assistenza finanziaria dell'Unione europea. Le opinioni espresse nel presente documento non possono in alcun modo esser considerate opinioni ufficiali dell'Unione europea".
- (6) Nella pubblicità relativa ai contributi dell'Unione europea l'importo deve essere indicato in euro, se necessario tra parentesi.
- (7) L'organismo delegato accetta che la sua denominazione e indirizzo, la finalità del contributo, il suo importo e la percentuale di cofinanziamento siano pubblicati dalla Commissione in ogni formato e in qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi i suoi siti Internet.
- (8) L'organismo delegato accetta che la Commissione possa trasmettere all'autorità di bilancio dell'Unione europea le informazioni relative alla o alle sovvenzioni concesse e agli appalti

aggiudicati nell'ambito della convenzione e le informazioni riguardanti lo stesso organismo delegato.

#### **ARTICOLO VIII: PROPRIETÀ DEI RISULTATI**

- (1) Se non è previsto altrimenti, le attrezzature, i veicoli e le forniture acquistati nell'ambito dell'azione attuata ai sensi della convenzione sono trasferiti, quando l'azione è stata completata, alle autorità locali o ai partner partecipanti all'attuazione (a esclusione degli appaltatori commerciali) o ai beneficiari finali dell'azione. Le prove documentali di tali trasferimenti di proprietà sono presentate con la relazione finale di cui all'articolo V.
- (2) Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo delegato provvede perché i terzi interessati (i partner partecipanti all'attuazione, il beneficiario della sovvenzione, gli appaltatori) accordino alla Commissione il diritto di utilizzare i risultati dell'azione liberamente e gratuitamente, a sua discrezione, fermi restando l'obbligo del segreto d'ufficio, stabilito all'articolo IX, e l'obbligo di rispettare integralmente i diritti di proprietà industriale e intellettuale esistenti (compresi i diritti d'autore).

#### **ARTICOLO IX: SEGRETO D'UFFICIO**

- (1) La Commissione e l'organismo delegato s'impegnano a mantenere segreti tutti i documenti, informazioni o altro materiale direttamente correlati all'esecuzione della convenzione, che siano debitamente classificati come riservati. A sua richiesta, la Commissione ha accesso a tutti i suddetti documenti, informazioni o altro materiale.
- (2) Le parti restano vincolate a tale obbligo almeno per i sette anni successivi al periodo di esecuzione di cui all'articolo 2 delle Condizioni particolari.

#### **ARTICOLO X: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

- (1) Se, in qualsiasi momento, una parte ritiene che non sia più possibile perseguire efficacemente e adeguatamente lo scopo della convenzione, consulta a tale riguardo l'altra parte. In mancanza di un accordo su una soluzione, l'una o l'altra parte può risolvere la convenzione con un preavviso scritto di due mesi. In tal caso, l'organismo delegato ha diritto all'utilizzo dei fondi rimanenti soltanto per la parte del programma o progetto da esso eseguita e al rimborso degli impegni, da esso assunti prima che l'altra parte gli notificasse per iscritto la risoluzione della convenzione, dai quali non possa desistere ragionevolmente su basi legali. La Commissione, a norma dell'articolo XVII, recupera il finanziamento delle attività non ancora effettuate o della parte non eseguita di alcune attività.
- (2) Inoltre, la Commissione può decidere di risolvere la convenzione nei seguenti casi:
  - a) quando si verifica un cambiamento di ordine giuridico, tecnico od organizzativo tale da incidere in misura sostanziale sulle condizioni e sugli obblighi di cui agli articoli I e II;
  - b) se l'organismo delegato non adempie a un obbligo sostanziale impostogli a norma della convenzione, compresi gli allegati;
  - c) in caso di forza maggiore oppure se un'attività è stata sospesa in seguito a circostanze eccezionali, notificate a norma dell'articolo III;
  - d) se l'organismo delegato è dichiarato in fallimento o in liquidazione o forma oggetto di un altro procedimento di natura analoga;



- e) se l'organismo delegato ha commesso una grave colpa professionale, accertata con qualsiasi mezzo giustificato;
- f) se l'organismo delegato presenta dichiarazioni false o relazioni non veritiere allo scopo di ottenere il finanziamento o di mantenere fondi a propria disposizione senza autorizzazione;
- g) in caso di un'irregolarità sostanziale commessa dall'organismo delegato, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione della convenzione oppure in caso di frode, corruzione od ogni altra attività illegale da parte dell'organismo delegato, a danno degli interessi finanziari dell'UE. Costituisce irregolarità sostanziale la violazione di una disposizione di una convenzione o di un regolamento, risultante da un atto o da un'omissione dell'organismo delegato, che porti o possa portare alla perdita dei fondi trasferitigli a norma della convenzione.

La Commissione tiene un colloquio con l'organismo delegato e, in mancanza di una soluzione adeguata entro un mese, può risolvere la convenzione senza preavviso e senza una compensazione di qualsiasi natura a favore dell'organismo delegato. In tal caso, dopo aver permesso all'organismo delegato di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può chiedere il rimborso integrale o parziale degli importi indebitamente versati.

- (3) Un contratto di appalto o una convenzione di sovvenzione che non abbia portato a nessun pagamento nei tre anni successivi alla firma è risolto automaticamente. La Commissione recupera senza indugio il finanziamento, a norma dell'articolo XVII.

## **ARTICOLO XI: MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

- (1) Se una delle parti desidera una modifica della convenzione, compresi gli allegati, o un emendamento tale da influire sull'esecuzione della convenzione, per esempio una proroga del periodo di esecuzione della convenzione o una sospensione integrale o parziale dell'attuazione dell'azione ai sensi dell'articolo III, ne presenta la richiesta all'altra parte per iscritto.
- (2) Se non indicato altrimenti nella convenzione, quando la richiesta di modifica è presentata dall'organismo delegato, questo la trasmette alla Commissione un mese prima della data in cui la modifica dovrebbe entrare in vigore, a meno che non sussistano circostanze specifiche, debitamente giustificate dall'organismo delegato e accettate dalla Commissione.
- (3) Ogni modifica alla convenzione è adottata esclusivamente mediante un addendum scritto.
- (4) Se una modifica apportata alla descrizione dell'azione e/o al bilancio non altera l'oggetto basilare dell'azione e se l'incidenza finanziaria è limitata a uno storno all'interno di un'unica linea di bilancio, inclusa la cancellazione o l'inserimento di una voce, oppure a uno storno tra linee di bilancio che implica una variazione (anche in termini cumulativi) pari o inferiore al 15% dell'importo inizialmente iscritto (o modificato mediante emendamento formale) per ciascuna linea delle spese ammissibili, l'organismo delegato può modificare il bilancio e ne informa la Commissione per iscritto. Questo metodo non può essere utilizzato per modificare le linee di bilancio relative alle spese amministrative.
- (5) Modifiche dell'indirizzo o delle coordinate bancarie possono essere semplicemente comunicate per iscritto alla Commissione. Eventualmente, le modifiche delle coordinate bancarie devono essere indicate nella richiesta di pagamento, figurante nell'Allegato V, utilizzando la scheda d'identificazione finanziaria della Commissione.

## **ARTICOLO XII: COMPETENZA GIURIDICA E GIUDIZIARIA**

- (1) La convenzione è disciplinata dal diritto dell'Unione europea, se necessario integrato dalle pertinenti disposizioni del diritto belga.
- (2) Le parti cercano di comporre in via extragiudiziale ogni controversia o reclamo riguardante l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione della convenzione, comprese la sua esistenza, validità e risoluzione. In assenza di una composizione amichevole, le parti possono deferire la controversia al Tribunale di primo grado dell'Unione europea e, in caso di appello, alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

## **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **ARTICOLO XIII: GARANZIA FINANZIARIA**

- (1) Se previsto all'articolo 5.5 delle Condizioni particolari, l'organismo delegato costituisce un'adeguata garanzia finanziaria, in particolare per quanto riguarda il recupero integrale dell'importo dovuto alla Commissione. La garanzia è esigibile a prima richiesta, senza che la Commissione debba presentare ricorso contro l'organismo delegato.
- (2) La garanzia finanziaria è proporzionale all'importo trasferito all'organismo delegato. Essa rimane in vigore fino alla data alla quale la Commissione approva la relazione finale presentata dell'organismo delegato, approvazione che non può essere negata senza fondati motivi.
- (3) Se la garanzia non proviene da una pubblica autorità, la Commissione s'impegna a liberarla entro 30 giorni dall'approvazione della relazione finale, secondo quanto previsto alla clausola V (7).

### **ARTICOLO XIV: TRASFERIMENTO DEI FONDI**

- (1) I trasferimenti di fondi tra l'organismo delegato e la Commissione avvengono in euro, sia per i versamenti della Commissione a favore dell'organismo delegato sia per il recupero da parte della Commissione di eventuali rimanenze non utilizzate dall'organismo delegato.
- (2) I pagamenti da parte della Commissione e dell'organismo delegato si considerano effettuati alla data di addebito sui rispettivi conti bancari.
- (3) Gli importi che l'organismo delegato non ha ancora utilizzato restano di proprietà dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo.
- (4) Le modalità di pagamento, definite all'articolo 5 delle Condizioni particolari, corrispondono a una delle seguenti opzioni:

**Opzione 1:** Il trasferimento di fondi tra la Commissione e l'organismo delegato avviene in un unico versamento entro 45 giorni dalla firma della convenzione.

**Opzione 2:** Il trasferimento di fondi tra la Commissione e l'organismo delegato è effettuato in più quote.

Entro 45 giorni dalla firma della convenzione, la Commissione mette a disposizione un prefinanziamento del 100% della parte del bilancio di previsione relativo ai primi 12 mesi di un'azione da essa finanziata.

Ogni altra quota costituisce un nuovo prefinanziamento del 100% della parte del bilancio relativa al successivo periodo di 12 mesi (o, per l'ultima quota del prefinanziamento, del periodo rimanente, se è più breve). Il prefinanziamento è versato dalla Commissione entro 45 giorni dalla data alla quale essa ha approvato la relazione di attuazione, alla quale l'organismo delegato ha accluso una richiesta di pagamento conforme al modello figurante nell'Allegato V, ai sensi dell'articolo V, purché sia stato utilizzato, come dimostrato nella relativa relazione, almeno il 70% del versamento immediatamente precedente (e il 100% di tutti gli eventuali pagamenti precedenti). Ai fini della presente disposizione, i fondi si considerano utilizzati quando formano oggetto di un impegno giuridico formale tra l'organismo delegato e una parte terza.

La Commissione versa il saldo entro 45 giorni dalla data alla quale essa ha approvato la relazione finale, secondo quanto previsto all'articolo V.

#### **ARTICOLO XV: CONTO BANCARIO E INTERESSI PER I PRIVATI O PER GLI ORGANISMI PUBBLICI DI PAESI TERZI**

- (1) Se l'organismo delegato è un soggetto di diritto privato o appartiene a uno Stato non membro dell'Unione europea, esso è tenuto ad aprire un conto bancario in euro a sé stante, possibilmente che produca interessi od offra tangibili vantaggi equivalenti (oppure un sottoconto che permetta di individuare gli interessi o i vantaggi). Tale conto o sottoconto deve consentire di:
  - riconoscere i fondi trasferiti dalla Commissione;
  - riconoscere e controllare le operazioni con parti terze;
  - tenere distinte le operazioni effettuate nell'ambito della convenzione da quelle relative ad altre funzioni o attività dell'organismo delegato.
- (2) Se il conto bancario aperto dall'organismo delegato non può produrre interessi, esso deve consentire di:
  - riconoscere i fondi trasferiti dalla Commissione;
  - riconoscere e controllare le operazioni con parti terze;
  - tenere distinte le operazioni effettuate nell'ambito della convenzione da quelle relative ad altre funzioni o attività dell'organismo delegato.
- (3) Ogni interesse o beneficio equivalente prodotto dai fondi trasferiti dalla Commissione all'organismo delegato va menzionato nelle relazioni intermedie e finale di cui all'articolo IV.
- (4) Se non indicato altrimenti nel regolamento pertinente, ogni interesse o beneficio equivalente prodotto da fondi d'importo pari o inferiore a 250 mila euro trasferiti dalla Commissione all'organismo delegato non è dovuto alla Commissione e può essere utilizzato dall'organismo delegato ai fini dell'esecuzione della convenzione, a norma dell'articolo 1 delle Condizioni particolari.
- (5) Ogni interesse o beneficio equivalente prodotto da fondi d'importo superiore a 250 mila euro trasferiti dalla Commissione all'organismo delegato viene recuperato dalla Commissione a

norma dell'articolo XVII, al più tardi entro la fine del periodo di esecuzione di cui alla clausola 2.3 delle Condizioni particolari.

- (6) Se non indicato altrimenti nel regolamento pertinente, in caso di azioni per la gestione di situazioni di crisi riconosciute come tali dalla Commissione, ogni interesse o beneficio equivalente prodotto da fondi d'importo pari o inferiore a 750 mila euro trasferiti dalla Commissione all'organismo delegato non è dovuto alla Commissione e può essere utilizzato dall'organismo delegato ai fini dell'esecuzione della convenzione, a norma dell'articolo 1 delle Condizioni particolari.
- (7) In caso di azioni per la gestione di situazioni di crisi, riconosciute come tali dalla Commissione, ogni interesse o beneficio equivalente prodotto da fondi d'importo superiore a 750 mila euro trasferiti dalla Commissione all'organismo delegato viene recuperato dalla Commissione a norma dell'articolo XVII. Se non indicato altrimenti nel regolamento pertinente, la Commissione recupera tali interessi entro la fine dell'esercizio finanziario.

#### **ARTICOLO XVI: IMPORTO DEFINITIVO**

- (1) L'importo definitivo dei fondi utilizzati dall'organismo delegato è determinato quando la Commissione approva la relazione finale presentata dall'organismo delegato ai sensi della clausola V (7).
- (2) L'importo definitivo totale non deve essere superiore al contributo massimo della Commissione stabilito alla clausola 4.2 delle Condizioni particolari.
- (3) L'importo definitivo dei fondi utilizzati dall'organismo delegato è determinato:
  - a) nel caso delle sovvenzioni, in base ai costi ammissibili individuati secondo le norme relative alle sovvenzioni, di cui alla clausola 3.1 delle Condizioni particolari;
  - b) nel caso dei contratti di appalto, in base alle fatture presentate dai contraenti;
  - c) nel caso di compensazioni finanziarie per assistenza tecnica a terzi prestata dall'organismo delegato con mezzi propri, in base ai documenti giustificativi indicati più oltre;
  - d) nel caso di compensazioni finanziarie per spese amministrative, in base alla percentuale concordata, indicata alla clausola 4.3 delle Condizioni particolari.

Per essere considerate ammissibili ai sensi della convenzione, le spese di cui alle lettere a), b) e c) devono:

- essere necessarie per l'attuazione dell'azione, essere specificamente previste nella convenzione ed essere conformi ai principi della sana gestione finanziaria;
  - essere state effettivamente sostenute durante il periodo di esecuzione definito alla clausola 2.2 delle Condizioni particolari, indipendentemente dalla data del pagamento effettivo da parte dell'organismo delegato;
  - essere registrate nella contabilità dell'organismo delegato, essere identificabili, comprovate da documenti giustificativi in originale (eventualmente in formato elettronico) ed essere verificabili ai sensi della clausola XVIII (3).
- (4) Quando approva la relazione finale, la Commissione chiude i conti e determina l'importo definitivo dei fondi utilizzati dall'organismo delegato e le eventuali rimanenze da recuperare.

- (5) L'importo definitivo è la differenza tra l'importo totale dei fondi trasferiti dalla Commissione all'organismo delegato e l'importo totale che l'organismo delegato ha versato a terzi (partner partecipanti all'attuazione, beneficiari di sovvenzioni o contraenti), tenuto conto, a seconda dei casi, del cofinanziamento, se previsto all'articolo 4 delle Condizioni particolari, della compensazione finanziaria per le spese amministrative di cui alla clausola 4.3 delle Condizioni particolari, della compensazione finanziaria per assistenza tecnica prestata dall'organismo delegato. La Commissione recupera l'importo versato per assistenza tecnica prestata dall'organismo delegato il cui utilizzo effettivo non sia stato indicato nelle relazioni di cui all'articolo V.
- (6) A norma della clausola V (7), la Commissione informa l'organismo delegato di aver approvato la relazione finale, indicando l'eventuale importo che intende recuperare. La Commissione concede all'organismo delegato 30 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Se allo scadere di tale periodo l'organismo delegato non ha presentato osservazioni riguardo al calcolo e/o alla base dell'importo da recuperare, la Commissione emette un ordine di recupero, che l'organismo delegato s'impegna a onorare secondo le condizioni ed entro il termine di cui all'articolo XVII.
- (7) Ogni importo versato in eccesso dalla Commissione all'organismo delegato viene recuperato a norma dell'articolo XVII.

#### **ARTICOLO XVII: RECUPERI**

- (1) Se il recupero è giustificato, l'organismo delegato s'impegna a restituire i fondi alla Commissione entro 45 giorni dall'emissione della nota di addebito, ossia della lettera con cui la Commissione chiede l'importo dovuto dall'organismo delegato, che consiste negli importi versati in eccesso rispetto all'importo definitivo dovuto.
- (2) Se l'organismo delegato non restituisce i fondi entro il termine stabilito, l'importo dovuto viene gravato d'interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (€), maggiorato di tre punti percentuali e mezzo. Gli interessi sono dovuti per il periodo tra il giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento e il giorno del pagamento. Eventuali pagamenti parziali coprono in primo luogo gli interessi di mora.
- (3) Gli importi da restituire alla Commissione possono formare oggetto di compensazione con importi dovuti a qualsiasi titolo all'organismo delegato, che ne viene informato. Non è necessario il consenso preliminare dell'organismo delegato. Le parti hanno peraltro la facoltà di concordare un pagamento rateale.
- (4) Le commissioni bancarie pagate per rimborsare gli importi dovuti alla Commissione sono integralmente a carico dell'organismo delegato.

#### **ARTICOLO XVIII: VALUTAZIONE, VERIFICHE TECNICHE E FINANZIARIE**

- (1) Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle principali operazioni di controllo e alle ispezioni valutative riguardanti l'attuazione dell'azione. L'organismo delegato riferisce alla Commissione i risultati di tali ispezioni.
- (2) Quanto sopra lascia alla Commissione la facoltà di effettuare, in qualità di donatore, eventuali ispezioni valutative, che devono essere pianificate e compiute in collaborazione tra il personale dell'organismo delegato e rappresentanti della Commissione, tenendo conto dell'impegno assunto dalle parti di assicurare l'esecuzione efficace ed efficiente della convenzione. Tali ispezioni sono programmate in anticipo e le questioni procedurali sono concordate preliminarmente dalla Commissione e dall'organismo delegato. La Commissione

mette a disposizione dell'organismo delegato il progetto di relazione redatto durante l'ispezione valutativa, per eventuali osservazioni prima della versione definitiva.

- (3) L'organismo delegato riconosce il diritto della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti dell'Unione europea, o di ogni altro rappresentante designato dalla Commissione, di procedere a controlli documentali ed a verifiche in loco riguardo al suo utilizzo dei fondi dell'UE nell'ambito della convenzione (incluse le procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni) e di effettuare, se necessario, la revisione contabile integrale sulla scorta di documenti contabili probatori e di ogni altro documento relativo al finanziamento dell'azione, per tutta la durata della convenzione e per il periodo minimo di sette anni dalla data di approvazione della relazione finale di cui alla clausola V (7). Di conseguenza, l'organismo delegato tiene a disposizione della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti dell'Unione europea e di ogni altro organismo esterno qualificato scelto dalla Commissione per effettuare tali controlli e verifiche, tutti i documenti in originale o, eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, copie autenticate dei documenti originali, relativi alla convenzione e ad ogni contratto di appalto o convenzione di sovvenzione conclusi nell'ambito della convenzione, per il periodo minimo di sette anni dalla data di approvazione della relazione finale e fino alla data della prescrizione di eventuali controversie a norma del diritto che disciplina la convenzione e i suddetti contratti o convenzioni.
- (4) L'organismo delegato accetta inoltre che l'OLAF possa effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dal diritto dell'Unione europea per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea da frodi e altre irregolarità.
- (5) A tale scopo, l'organismo delegato s'impegna a far accedere funzionari della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti dell'Unione europea e loro agenti autorizzati ai siti e agli uffici in cui sono effettuate le operazioni finanziate a titolo della convenzione, compresi i sistemi informatici, e ad ogni altro documento e dati informatici riguardanti la gestione tecnica e finanziaria di tali operazioni. Inoltre, l'organismo delegato s'impegna a prendere i provvedimenti adeguati per favorire il loro lavoro. L'accesso di agenti autorizzati della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti dell'Unione europea è accordato a condizioni di massima riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi gli obblighi di diritto pubblico ai quali tali agenti sono soggetti. I documenti devono essere accessibili e archiviati in maniera tale da permetterne un'ispezione agevole. L'organismo delegato è tenuto a indicare alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti dell'Unione europea il luogo esatto in cui essi sono conservati.
- (6) L'organismo delegato viene informato delle ispezioni in loco di agenti designati dalla Commissione, dall'OLAF o dalla Corte dei conti.
- (7) L'organismo delegato trasmette senza indugio alla Commissione e più in particolare all'OLAF ogni informazione relativa a casi sospetti e constatati di frode o corruzione o di ogni altra attività illecita.